

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2026, n. 717

Modifica DGR n.1138 del 07/08/2024 “Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Puglia e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145”. Approvazione nuovo schema di accordo e ratifica degli accordi stipulati.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l’Atto di Alta Organizzazione “M.A.I.A. 2.0”;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’ Assessore alla Salute e al Benessere

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell’attestazione della regolarità amministrativa dell’attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell’art. 5, co. 8 delle Linee guida sul “Sistema dei interni nella Regione Puglia”, adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;

Con voto favorevole espresso all’unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di modificare la DGR n. 1138 del 07/08/2024, approvando il nuovo schema tipo di Accordo ex art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018, tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività teorico – pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuole di specializzazione universitaria di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria, da sottoscrivere da parte del Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) e del legale rappresentante dell’Università interessata, al manifestarsi delle esigenze di reclutamento rappresentate da Aziende, enti del SSR e strutture sanitarie private accreditate elencati all’art.548 bis, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’Accordo ex art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018, tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività teorico – pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuole di

specializzazione universitaria venga sottoscritto nelle forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente della Giunta regionale (o da suo delegato) e del legale rappresentante dell'Università interessata, al manifestarsi dell'esigenza di reclutamento di cui alla richiamata normativa;

3. di stabilire che si possa modificare, con determinazione dirigenziale della competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, lo schema tipo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in caso di sopravvenute disposizioni normative nazionali in materia o laddove Regione e Università ravvisino di apportare, in via eccezionale, modifiche concordate al testo dello schema di accordo, in presenza di motivate ragioni;
4. di ratificare il contenuto degli accordi già sottoscritti formalmente con le Università Cattolica del Sacro Cuore, di Ferrara, di Parma, Politecnica delle Marche, Messina, Pisa, Sassari, Pavia, Brescia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Milano Bicocca, del Molise, che continuano a spiegare i loro effetti, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate richiamate dal comma 548 bis, art. 1, l.145/2018, interessate ad attivare la procedura assunzionale, debbano trasmettere la richiesta al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate richiamate dal comma 548 bis, art. 1, l.145/2018, presenti nel territorio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il V. Presidente della Giunta

CRISTIAN CASILI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Modifica DGR n.1138 del 07/08/2024 “Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Puglia e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145”. Approvazione nuovo schema di accordo e ratifica degli accordi stipulati.

Visti:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati;
- D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”;
- la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- il D.Lgs. n.368 del 17 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i., articolo 1, commi da 547 a 548-ter;
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, art.2-bis e 2-ter;
- il decreto interministeriale n.1276 del 10/12/2021 di adozione dell’Accordo quadro disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l’assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

PREMESSO CHE:

- al fine di garantire presso le strutture del Servizio sanitario nazionale il personale medico per assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie previste nei Livelli essenziali di assistenza, la legge 30 dicembre 2018, n.145, all’articolo 1, comma 547 e seguenti, consente ai medici in formazione specialistica, a partire dal secondo anno del corso, di essere ammessi alle procedure concorsuali affinché possano avere accesso alla dirigenza del ruolo sanitario ed essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica che può essere prorogato fino al conseguimento del diploma di specializzazione;
- i medici assunti ai sensi del comma 548 bis, art.1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso superato. La formazione teorica compete all’università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente di inquadramento;

- le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria sono regolate da specifici accordi tra la Regione Puglia e l'Università di iscrizione dello specializzando.

CONSIDERATO CHE:

1. le Aziende ed Enti del SSR hanno manifestato la necessità di procedere all'assunzione a tempo determinato di medici specializzandi, iscritti presso Scuole di Specializzazione di diverse Università del territorio nazionale, inseriti nelle proprie graduatorie concorsuali di cui all'art. 1 comma 547 e ss., legge n. 145/2018;
2. la Regione, a fronte delle richieste pervenute di attivare i contratti di lavoro secondo la normativa in questione, ha avviato l'iter finalizzato a sottoscrivere con ciascuna Università interessata l'Accordo disciplinante le modalità di svolgimento della formazione, acquisendo la firma del legale rappresentante dell'Università (Magnifico Rettore o suo delegato) e del Presidente della Giunta Regionale;
3. sono stati adottati Accordi, ai sensi della normativa pro tempore vigente, con numerose Università;
4. la disciplina in oggetto ha subito diverse modifiche, dapprima per effetto dell'art.14 D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modifiche dalla legge 26 maggio 2023 e quindi a seguito dell'approvazione del d.l. 2 marzo 2024 n.19, convertito con legge 29 aprile 2024, n.56;
5. al fine di recepire le modifiche introdotte, la Regione Puglia ha inteso approvare, con la deliberazione di Giunta Regionale n.1138 del 07/08/2024, un nuovo schema tipo di Accordo ex L. n. 145/2018 tra la Regione Puglia e le Università per la regolazione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività teorico – pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuole di specializzazione universitaria di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria, da sottoscrivere da parte del Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) e del rappresentante dell'Università (Magnifico Rettore o suo delegato) in ragione delle esigenze di reclutamento rappresentate dai soggetti elencati al comma 548 –bis;
6. con il provvedimento di Giunta citato è stato disposto che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate appartenenti alla rete formativa, richiamate dal comma 548 bis, art. 1, l.145/2018, interessate ad attivare la procedura assunzionale, trasmettano la richiesta al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Strategie e Governo dell'Offerta - Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR, al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti;
7. con la legge n.207 del 30 dicembre 2024, art. 1, comma 342, il legislatore nazionale ha esteso, fino al 31 dicembre 2027, la possibilità di assumere i predetti medici in formazione specialistica con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed orario a tempo parziale. In caso di struttura assumente non in rete formativa, ha inoltre stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le aziende potranno comunque procedere all'assunzione previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative contenuti nel Decreto interministeriale n. 402 del 2017. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture;
8. la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione è sospesa;
9. il paragrafo 7) dello schema di accordo, relativo alle Aziende sanitarie, si limita a ribadire concetti già esplicitati nei precedenti punti e il libretto formativo è ormai rilasciato in formato elettronico;

10. gli uffici regionali hanno pertanto elaborato un nuovo schema di accordo tra Regione Puglia e Università che ha ottenuto il parere favorevole dell'Osservatorio regionale per la formazione specialistica, comunicato con nota pec del 18/02/2026 acquisita al prot.n.87959 del 19/02/2026.

Tenuto conto che sono stati sottoscritti gli accordi con le seguenti università come da seguente elenco ;

- ✓ Università Cattolica del Sacro Cuore del 15/01/2025
- ✓ Università degli studi di Ferrara del 31/01/2025;
- ✓ Università degli studi di Parma del 21/03/2025
- ✓ Università Politecnica delle Marche del 24/06/2025;
- ✓ Università degli studi di Messina del 16/09/2025;
- ✓ Università di Pisa del 30/09/2025;
- ✓ Università degli studi di Sassari del 19/11/2025;
- ✓ Università degli studi di Pavia del 21/11/2025;
- ✓ Università di Brescia del 24/11/2025;
- ✓ Alma Mater Studiorum Università di Bologna del 20/01/2026;
- ✓ Università degli studi di Milano Bicocca del 05/03/2026;
- ✓ Università degli studi del Molise del 13/05/2026.

Alla luce di quanto sopra esposto, poiché occorre recepire le modifiche intervenute nella normativa nazionale di settore e tenuto conto altresì della intervenuta sottoscrizione degli accordi con le Università Cattolica del Sacro Cuore , di Ferrara, Parma, Politecnica delle Marche, Messina, Pisa, Sassari, Pavia, Brescia Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Milano Bicocca, del Molise, si procede all'approvazione del nuovo schema di accordo tra la Regione Puglia e le Università, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e alla ratifica degli accordi stipulati successivamente all'approvazione della DGR 1138/2024, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere
L'impatto di genere stimato è:
X neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di recepire le modifiche intervenute nella normativa nazionale di settore, ai sensi della L.R. n.7/97 art. 4 lett. k), si propone alla Giunta regionale

1. di modificare la DGR n. 1138 del 07/08/2024, approvando il nuovo schema tipo di Accordo ex art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018, tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività teorico – pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuole di specializzazione universitaria di studenti frequentanti i Corsi di specializzazione universitaria, da sottoscrivere da parte del Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) e del legale rappresentante dell'Università interessata, al manifestarsi delle esigenze di reclutamento rappresentate da Aziende, enti del SSR e strutture sanitarie private accreditate elencati all'art.548 bis, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Accordo ex art. 1, comma 547 e ss., L. n. 145/2018, tra Regione Puglia e Università per la regolazione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività teorico – pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuole di specializzazione universitaria venga sottoscritto nelle forme di rito, in conformità allo schema approvato con il presente provvedimento, da parte del Presidente della Giunta regionale (o da suo delegato) e del legale rappresentante dell'Università interessata, al manifestarsi dell'esigenza di reclutamento di cui alla richiamata normativa;
3. di stabilire che si possa modificare, con determinazione dirigenziale della competente Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, lo schema tipo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in caso di sopravvenute disposizioni normative nazionali in materia o laddove Regione e Università ravvisino di apportare, in via eccezionale, modifiche concordate al testo dello schema di accordo, in presenza di motivate ragioni;
4. di ratificare il contenuto degli accordi già sottoscritti formalmente con le Università Cattolica del Sacro Cuore, di Ferrara, di Parma, Politecnica delle Marche, Messina, Pisa, Sassari, Pavia, Brescia, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Milano Bicocca, del Molise, che continuano a spiegare i loro effetti, di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di stabilire che le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate richiamate dal comma 548 bis, art. 1, l.145/2018, interessate ad attivare la procedura assunzionale, debbano trasmettere la richiesta al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, al fine di procedere con gli adempimenti conseguenti;
6. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata, alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle strutture sanitarie private accreditate richiamate dal comma 548 bis, art. 1, l.145/2018, presenti nel territorio regionale;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

IL RESPONSABILE E.Q. "Gestione Giuridico-Amministrativa degli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Rapporti con l'Università": Giuseppe CAPALDO

 Giuseppe Capaldo
19.05.2026
16:37:53
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata: Antonella CAROLI

 Antonella Caroli
24.05.2026
13:36:39
GMT+01:00

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale ai sensi degli artt. 18 e 20 del DPGR 22 gennaio 2021 n.22 e ss.mm.ii. non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla presente proposta di DGR :

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale: Vito MONTANARO

 VITO
MONTANARO
25.05.2026
17:02:36
GMT+02:00

L'Assessore alla Salute e al Benessere, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto

L'Assessore alla Salute e al Benessere
Donato PENTASSUGLIA

 Donato
Pentassuglia
26.05.2026
13:17:35
GMT+02:00



ALLEGATO A

Codice CIFRA: ASM/DEL/2026/00008

Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi _____
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi _____ (C.F. _____), con sede in
_____ rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.
_____;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - per le strutture private accreditate, di cui al punto precedente, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;
 - il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di

**REGIONE
PUGLIA**

specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse;

- le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni ai sensi del presente comma previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture;
 - l'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza;
 - essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 e ss.mm.ii. sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi _____;
 - che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi;
 - che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
 - che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura



operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. 68/2015 e 402/2017 alla data di stipulazione del contratto e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse; ai sensi del dettato normativo, comma 548-bis, art. 1 della legge n. 145/2018 modificato da ultimo dalla legge del 30 dicembre 2024, n. 270, l'assunzione dei medici specializzandi, è possibile anche in strutture non appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, previa certificazione, rilasciata dal Ministero della Salute, di concerto con il MUR, della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente.

Si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. L'Università degli Studi _____ (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Ai sensi del dettato normativo, comma 548-bis, art. 1 della legge n. 145/2018 modificato da ultimo dalla legge del 30 dicembre 2024, n. 270, l'assunzione dei medici specializzandi è possibile anche in strutture non appartenenti alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, previa certificazione, rilasciata dal Ministero della Salute, di concerto con il MUR, della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente.
4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione della disciplina cui è iscritto lo specializzando, dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di

**REGIONE
PUGLIA**

autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla normativa, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina.



**REGIONE
PUGLIA**

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di _____
Il Rettore
Prof. _____

Regione Puglia
Il Presidente P.T.

ALLEGATO B

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università Cattolica del Sacro Cuore
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T., Dott. Michele Emiliano

E

l'Università Cattolica del Sacro Cuore (C.F. 02133120150), con sede in in Largo Agostino Gemelli, 1 - Milano rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof.ssa Elena Beccalli, di seguito denominata "Università Cattolica",

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università Cattolica;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università Cattolica, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università Cattolica del sacro Cuore (d'ora in poi Università Cattolica) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università Cattolica d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
CATTOLICA**
del Sacro Cuore

svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università Cattolica in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Università Cattolica del Sacro Cuore
Il Rettore
Prof.ssa Elena Beccalli

2025.01.10 14:20:36



RSA/2048 bit

Regione Puglia
Il Presidente P.T.
Dott. Michele Emiliano

Emiliano
Michele
15.01.2025
13:52:38
UTC



**REGIONE
PUGLIA****Università
degli Studi
di Ferrara**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Ferrara
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (C.F. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi di Ferrara (C.F. 80007370382), con sede in Ferrara – Via Ariosto n. 35 - 44121 rappresentata dalla Magnifica Rettore, Prof.ssa Laura Ramaciotti;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;



**Università
degli Studi
di Ferrara**

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Ferrara;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Ferrara, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Ferrara (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in

**REGIONE
PUGLIA****Università
degli Studi
di Ferrara**

autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli



**REGIONE
PUGLIA**



**Università
degli Studi
di Ferrara**

specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Ferrara
La Rettore
Prof. ssa Laura Ramaciotti

Regione Puglia
Il Presidente P.T.

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da Laura
Ramaciotti
Data: 30.01.2025 18:37:49 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI FERRARA 00434690384

Emiliano
Michele
31.01.2025
18:05:46
UTC





**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Parma
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi di Parma C.F. 00308780345, con sede legale in Parma, via Università 12, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof Paolo Martelli, [REDACTED] domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi di Parma: PEC: protocollo@pec.unipr.it;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DI PARMA**

Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Parma;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Parma, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Parma (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DI PARMA**

le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;

9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Parma
Il Rettore
Prof. Paolo Martelli _____

Regione Puglia
Il Presidente P.T.



**REGIONE
PUGLIA**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università Politecnica delle Marche
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università Politecnica delle Marche (C.F. 00382520427), con sede in Ancona rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian Luca Gregori [redacted] e domiciliato per la carica presso la sede medesima: PEC protocollo@pec.univpm.it;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;



- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università Politecnica delle Marche
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università Politecnica delle Marche previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università Politecnica delle Marche (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può

**REGIONE
PUGLIA**

via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato



**REGIONE
PUGLIA**

degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università Politecnica delle Marche
Il Rettore
Prof. Gian Luca Gregori

Firmato digitalmente da
Gian Luca Gregori
Data: 17.06.2025 08:01:31
CEST

Regione Puglia
Il Presidente P.T.

Emiliano
Michele
24.06.2025
09:06:30
UTC



**REGIONE
PUGLIA****Università
degli Studi di
Messina**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi Messina
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi di Messina (C.F. 80004070837), con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, rappresentata dalla Magnifica Rettore, Prof.ssa Giovanna Spatarì;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che

**REGIONE
PUGLIA****Università
degli Studi di
Messina**

nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Messina;

- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Messina, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Messina (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

**REGIONE
PUGLIA**Università
degli Studi di
Messina

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;



**REGIONE
PUGLIA**



Università
degli Studi di
Messina

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Messina
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari

GIOVANNA SPATARI
RETRICE
12.09.2025 10:54:30
GMT+02:00

Regione Puglia
Il Presidente P.T.

Emiliano
Michele
16.09.2025
16:39:26
UTC



**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DI PISA**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università di Pisa
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università di Pisa (C.F. 80003670504), con sede in Pisa – Lungarno Pacinotti 43 -56126 rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Riccardo Zucchi;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DI PISA**

e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università di Pisa;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università di Pisa, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università di Pisa (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DI PISA**

dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Resta inteso che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri



**REGIONE
PUGLIA**



**UNIVERSITÀ
DI PISA**

stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università di Pisa
Il Rettore
Prof. Riccardo Zucchi



Firmato il 29/09/2025 alle 16:43
da RICCARDO ZUCCHI

Regione Puglia
Il Presidente P.T.

Emiliano
Michele
30.09.2025
16:05:34
UTC



**REGIONE
PUGLIA****UNISS**
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Sassari
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi di Sassari (C.F. 00196350904), con sede in Sassari, Piazza Università, 21, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gavino Mariotti;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative

**REGIONE
PUGLIA****UNISS**
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Sassari;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Sassari, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Sassari (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate

**REGIONE
PUGLIA****UNISS**
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;



**REGIONE
PUGLIA**



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI

9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Sassari
Il Rettore
Prof. Gavino Mariotti

 GAVINO
MARIOTTI
19.11.2025
10:30:13
GMT+01:00

Regione Puglia
Il Presidente P.T.

 Michele Emiliano
07.11.2025
11:05:43
GMT+01:00



Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Pavia
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

la Regione Puglia (C.F. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi di Pavia (C.F. 80007270186), con sede in Pavia – Via Strada Nuova, 65, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Alessandro Reali;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;



- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Pavia;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Pavia, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Pavia (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e

**REGIONE
PUGLIA**

certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Tenuta del libretto formativo, fornito dalla Scuola, a cura del Tutor della sede lavorativa in coerenza con le attività previste dal piano formativo;
 - 3) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
7. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
8. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
9. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri



**REGIONE
PUGLIA**

stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;

10. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore
Prof. Alessandro Reali

Regione Puglia
Il Presidente P.T.



Firmato digitalmente da Alessandro Reali
Data: 20.11.2025 12:06:26 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PAVIA/00443370929



MICHELE
EMILIANO
21.11.2025
11:50:45
GMT+01:00

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Brescia
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

La Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

L'Università degli Studi di Brescia (CF. 98007650173), rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n. 15, PEC: ammcentr@cert.unibs.it

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - per le strutture private accreditate, di cui al punto precedente, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;



- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Brescia;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 alla data di stipulazione del contratto e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse; le aziende sanitarie le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accREDITAMENTO delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 alla data di stipulazione del contratto e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse. Le aziende sanitarie le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l'accREDITAMENTO delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta,

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.

4. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3 non sia inserita nella rete formativa della scuola di specializzazione della disciplina cui è iscritto lo specializzando, dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla normativa, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;
6. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
7. Le Aziende Sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo devono garantire:
 - 1) Coerenza del profilo di assunzione contrattuale con la specifica Scuola di Specializzazione frequentata;
 - 2) Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorico-pratica (non meno di 6 ore) la Scuola di Specializzazione ne definisce le modalità e tempi di svolgimento presso la sede universitaria in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente.
8. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA**

- indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
9. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
10. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
11. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.
12. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto dalla Regione Puglia ai sensi e secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Brescia
Il Rettore
Prof. Francesco Castelli



Firmato digitalmente da Francesco Castelli
Data: 05.11.2025 12:59:47 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BRESCIA/0177371017

Regione Puglia
Il Presidente P.T.
Emiliano
Michele
24.11.2025
08:58:30
UTC





Accordo
tra la Regione Puglia e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo
determinato degli specializzandi ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

La Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (CF codice fiscale 80007010376 – Partita IVA 01131710376), con sede legale in Via Zamboni n.33, Bologna - rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Molari

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa



intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.l. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.l. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.l. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole



di specializzazione per la disciplina di interesse;

4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;
5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
7. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;



8. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.l. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
9. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Per l'Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Il Rettore
Prof. Giovanni Molari

Per la Regione
Puglia
Il Presidente P.T.



ANTONIO
DECARO
20.01.2026
17:40:21
GMT+01:00

Digitally signed
by: Giovanni Molari,
on: 15 gennaio 2026

**REGIONE
PUGLIA**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Milano Bicocca
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T.

E

l'Università degli Studi di Milano Bicocca con sede legale in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, cap. 20126, codice fiscale partita IVA 12621570154, rappresentata dal Rettore, Prof. Marco Emilio Orlandi;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;

**REGIONE
PUGLIA**

- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi di Milano - Bicocca (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;
5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività

**REGIONE
PUGLIA**

formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

6. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
7. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
8. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
9. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi di Milano - Bicocca
Il Rettore
Prof. Marco Emilio Orlandi



Regione Puglia
Il Presidente P.T.



ANTONIO
DECARO
05.03.2026
16:36:19
GMT+01:00

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

**Accordo
tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi del Molise
disciplinante le modalità di svolgimento della formazione
per l'assunzione a tempo determinato degli specializzandi
ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

la Regione Puglia (CF. 80017210727), con sede in Bari - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121, in persona del Presidente P.T. Ing. Antonio Decaro

E

l'Università degli Studi del Molise (C.F. 92008370709), con sede in Campobasso – Via Francesco De Sanctis, 1 – 86100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giuseppe Peter Vanoli;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, dispone che:
 - A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi, regolarmente iscritti, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della sanità del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;
 - con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che in attuazione della predetta Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici, medici veterinari e sanitari a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche specializzandi iscritti presso l'Università degli Studi del Molise;

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi purché risulti definito l'accordo tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi del Molise, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- che la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale lo specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;

si conviene quanto segue.

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. L'Università degli Studi del Molise (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola stessa, dallo specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";
3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale lo specializzando è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dallo specializzando stesso, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.I. 68/2015 e 402/2017 e faccia parte della rete formativa di una delle scuole di specializzazione per la disciplina di interesse;
4. Gli specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le aziende sanitarie presso le quali gli specializzandi sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto rispettivamente dai dirigenti medici, medici veterinari e sanitari della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che lo specializzando può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità;

**REGIONE
PUGLIA****UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE**

5. Lo specializzando svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. Per quanto attiene alla residua attività formativa teorica le relative ore sono concentrate dall'Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte dello specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto. Nel caso di assunzione ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. si tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;
6. Il trattamento economico dello specializzando è proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, assicurando le seguenti rispettive voci retributive previste dal CCNL dell'area della sanità del SSN:
 - stipendio tabellare;
 - indennità di specificità medica;
 - indennità di esclusività, ove spettante;
 - indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
 - retribuzione di risultato, ove spettante;
 - retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.
7. Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
8. Resta ferma la possibilità per le aziende le cui strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, dal medico veterinario, dall'odontoiatra, dal biologo, dal chimico, dal farmacista, dal fisico e dallo psicologo, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai D.L. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di aziende le cui strutture non sono state accreditate per la specializzazione stessa e quindi procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle predette graduatorie, ove siano esaurite le proprie graduatorie per la medesima disciplina;
9. Il presente atto è sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell'art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90.

Letto, sottoscritto digitalmente

Università degli Studi del Molise
Il Rettore
Prof. Giuseppe Peter Vanoli

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Peter Vanoli
Data: 12/05/2026 11:25:31

Regione Puglia
Il Presidente P.T.
Ing. Antonio Decaro

ANTONIO DECARO
13.05.2026 16:25:23
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione
Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e
Medicina Convenzionata



**ANTONELLA
CAROLI**
27.05.2026
14:10:23
GMT+02:00